COMUNE DI MULAZZO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Testo coordinato aggiornata alla Deliberazione C.C. n. 19 del 14/06/2011)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti nei successivi articoli di questo titolo-siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 - Definizione di fabbricato

- 1. Per fabbricarti si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
- 2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 3 - Definizione di area fabbricabile

- 1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
- 2. Sono altresì considerati edificabili:
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però-in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari e infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
 - c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457;
 - d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 3. Non sono considerate edificabili:
 - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - e) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e

soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 4 - Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II Soggetti dell'imposta

Articolo 5 - Soggetti passivi

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività.
- 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III

Articolo 7 - Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10(uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa destino di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 10 - Base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D

- 1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
- 2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore dei fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
- 3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 11 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

- 1. Per i fabbricati, diversi da Quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto dei Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n.701.
- 2. in mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Articolo 12 - Base imponibile delle aree fabbricabili

- 1. Per le aree fabbricabili,la Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili in base ai criteri stabiliti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione o integrazione.
- 2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 13 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c),d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 14 – Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 15 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

- 1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
- 2. Agli effetti di cui il comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

Determinazione delle Aliquote e dell'imposta. Riduzioni e Detrazioni

Articolo 16 - Determinazione delle aliquote

- 1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
- 2. se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Articolo 17 - Diversificazione tariffaria

- 1. Fermo quanto stabilito dall'art.23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- 2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
- 3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle

- locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
- 4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
- 5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 18 - Determinazione dell'imposta

- 1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
- 2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso, se superiore a detto importo.

Articolo 19 - Riduzione per i fabbricati inagibili

- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi delle legge 4 gennaio 1968,n.15.

Articolo 20 - Riduzione per i fabbricati fatiscenti

- 1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che presentino le seguenti caratteristiche di fatiscenza:
 - a. Privo di copertura;
 - b. Con strutture verticali in parte distrutte o gravemente lesionate.
 - c. Con strutture orizzontali crollate o gravemente compromesse.

Articolo 21 - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella. quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 22 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

- 1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. adibite. ad abitazione principale dei soci assegnatari.:
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la, residenza in istituti permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- 2. Sono equiparate ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta senza alcuna detrazione del caso, anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli-genitori) ed a condizione che gli occupanti vi risiedano con tutto il proprio nucleo famigliare

- 3. Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone e fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze quelle annesse allo stesso edificio o comunque in una collocazione limitrofa pari a mt. 50 rispetto al bene principale.
- 4. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata il contribuente deve, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, produrre al servizio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si attesti la sussistenza delle condizioni per poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.
- 5. Esenzione ICI prima casa ai sensi dell'art. 1, del D.L. 27/05/08, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella definita dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento e successive modificazioni, di cui al comma precedente. Per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano ad applicarsi l'imposta stabilita e la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato Decreto n. 504 del 1992. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, incluse nelle categorie cat. A1 A8 A9, sono previste, rispettivamente, le seguenti agevolazioni:
 - aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, se deliberata dal Comune;
 - detrazione d'imposta, determinata in misura fissa dalla Legge, (€ 103,29) è applicata sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Articolo 22 bis – Esenzioni

- 1. In base all'art. 7 D.Lgs. 30/11/1992 n. 504, sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province,dagli altri comuni,dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze',
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto M 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 180;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- 2. Ai sensi dell'art.59, comma1. Lettera c) del D.lgs. 446/97 si stabilisce che l'esenzione dell'ICI concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle Imposte dei redditi, compete esclusivamente **per i fabbricati** ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche **posseduti** dall'Ente non Commerciale utilizzatore;
- 3. L'esenzione , di cui al punto 2), tuttavia compete anche qualora i fabbricati pur realizzando un'attività oggettivamente commerciale :
 - a) siano assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (lucro e libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale;

b) sia di fatto non disponibile sul mercato e non sempre sia inserita nel servizio pubblico, svolta in regime concessorio o in convenzionamento con enti pubblici, oppure quando sia diretta a non creare utili, ma solo al pareggio economico;

Articolo 23 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definita dall'art. 22, comma 2, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

TITOLO V Norme Finali

Articolo 24 - Denuncia di variazione.

- 1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione stabilito dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92; In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazioni dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:
 - 1)il modello ministeriale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio;
 - 2)una comunicazione da produrre entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva con la sola individuazione dell' unità immobiliare interessata.

Articolo 25 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi

- 1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
- 2. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché 1'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
- 3. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 4. Per gli immobili indicati nell'articolo 117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministrazione del condominio.

Articolo 26 - Rimborso dell'imposta per sopravvenuta in edificabilità

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area, e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Articolo 27 Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunali degli immobili.

I-In deroga a quanto prestabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 30/12/1992 n.504 l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni incomplete o inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte o dal loro controllo formale possono essere esercitate a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto. anno successivo al quale si riferisce l'imposizione.

Art. 27 bis - Calcolo interessi.

1. La misura annua degli interessi, così come previsto al comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 Finanziaria 2007 – viene fissata in un punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 27 ter - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il rimborso delle somme versate dal contribuente e non dovute deve essere richiesto dall'interessato entro cinque anni dal versamento erroneo;
- 2. Le somme versate in più rispetto al dovuto, se non sono state oggetto di istanza di rimborso, possono essere compensate su istanza dell'interessato con l'imposta dovuta dallo stesso contribuente o di altri contitolari gli immobili comuni entro il quinto anno successivo l'errato versamento.

Art. 28 - Compenso incentivante al personale addetto.

- 1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza della gestione dell'ICI., con particolare riguardo all'attività di accertamento e recupero dell'evasione. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del 5,00% di quanto effettivamente riscosso a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell'I.C.I.;
- 2. I soggetti beneficiari, al 100%, del Fondo sono individuati tra i dipendenti del Servizio Tributi che partecipano direttamente alla riscossione e attuazione nelle varie fasi operative e precisamente nelle persone addette alla redazione degli atti ed adempimenti relativi alla gestione dell'imposta.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.

Articolo 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.